



Seat Pagine Gialle S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 ottobre 2012, in unica convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, relativa all'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria

Sede Legale:
Sede secondaria:
Capitale Sociale:
Codice fiscale e Partita IVA:
Registro delle imprese di Milano:

Via Grosio, 10/4 – 20151 Milano
Corso Mortara, 22 – 10149 Torino
Euro 450.265.793,58 i.v.
03970540963
03970540963

Signori Azionisti,

siete stati convocati dal Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (“**Seat**” ovvero la “**Società**”) in Assemblea straordinaria e ordinaria (l’“**Assemblea**”) per il giorno 22 ottobre 2012, in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11.00, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare, per quanto riguarda la parte straordinaria, sulla modifica degli articoli 8 (Diritto di intervento), 10 (Convocazione), 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria) e 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale della Società.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è predisposta ai sensi dell’articolo 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), al fine di fornire informazioni in merito alle modifiche statutarie proposte.

* * *

1. Motivazioni e illustrazione delle modifiche proposte

1.1 Modifica degli articoli 8 (*Diritto di intervento*), 10 (*Convocazione*) e 11 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*) dello Statuto Sociale

Il Decreto Legislativo 18 giugno 2012, n. 91, recante modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (che ha attuato la direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) (il “**Decreto 91**”) ha apportato, tra l’altro, alcune modifiche alle previsioni del Codice Civile relative allo svolgimento delle assemblee.

Nello specifico, l’articolo 1 del Decreto 91 ha modificato il secondo periodo del primo comma dell’articolo 2369 del Codice Civile prevedendo che “*Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.*”.

Inoltre, l’articolo 5 del Decreto 91 dispone, tra l’altro, che le disposizioni di cui al citato articolo 1 si applichino alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

L'attuale formulazione dell'articolo 10 dello Statuto Sociale prevede che le assemblee si tengano normalmente in più convocazioni, ferma restando la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, di tenere le assemblee in unica convocazione.

Tenuto conto delle previsioni di cui al Decreto 91, nonché della mutata composizione della struttura del capitale a seguito delle operazioni relative alla ristrutturazione finanziaria della Società, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la forma della convocazione unica possa meglio soddisfare le esigenze organizzative della Società.

Al riguardo si propone quindi di modificare l'articolo 10 dello Statuto Sociale al fine di prevedere che le assemblee si tengano in convocazione unica.

Inoltre, si propone di specificare che le previsioni relative alla convocazione unica saranno applicabili solo alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1° gennaio 2013. Analoga previsione non si rende invece necessaria relativamente all'articolo 11 dello Statuto Sociale in quanto la modifica proposta non ha impatti sulle regole di funzionamento dell'assemblea.

Alla luce della modifica sopra proposta, si rende inoltre opportuno modificare l'articolo 11 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*) dello Statuto Sociale modificando le previsioni derivanti dalla precedente formulazione dell'articolo 10, senza modificarne nella sostanza i contenuti. Con l'occasione, si propone inoltre una modifica meramente formale all'articolo 8 (*Diritto di intervento*) dello Statuto Sociale al fine di allinearne il testo alla formulazione dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato (il "TUF") in relazione alle modalità di conferimento "elettronico" delle deleghe.

Tutto ciò premesso, si sottopongono alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all'attuale formulazione degli articoli 8 (*Diritto di intervento*), 10 (*Convocazione*) e 11 (*Assemblea ordinaria e straordinaria*) dello Statuto Sociale.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA
<p>ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO</p> <p>Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alle normative applicabili, nei modi e nei termini previsti.</p>	<p>ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO</p> <p>Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alle normative applicabili, nei modi e nei termini previsti.</p>

<p>Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica <u>con documento sottoscritto in forma elettronica</u> ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica come di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE</p> <p>L'Assemblea è convocata ai sensi di legge nel Comune presso cui sono ubicate la sede sociale o, se prevista, la sede secondaria, mediante avviso pubblicato nei modi e nei termini previsti dalle normative applicabili.</p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel rispetto delle disposizioni di diritto applicabili, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.</p> <p>L'assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in più convocazioni. In tale ipotesi, in caso di mancata costituzione in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria si</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE</p> <p>L'Assemblea è convocata ai sensi di legge nel Comune presso cui sono ubicate la sede sociale o, se prevista, la sede secondaria, mediante avviso pubblicato nei modi e nei termini previsti dalle normative applicabili.</p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel rispetto delle disposizioni di diritto applicabili, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.</p> <p>L'assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in più convocazioni. In tale ipotesi, in caso di mancata costituzione in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria si</p>

<p>tengano in unica convocazione, disponendo che si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p>	<p>tengano in unica convocazione, disponendo che si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.</p> <p><u>Le Assemblee ordinarie e straordinarie il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 1° gennaio 2013 si tengono in unica convocazione, ai sensi di legge.</u></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA</p> <p>Nell'assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.</p> <p>Nell'assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e, se emesse, quelle privilegiate, con diritto di voto.</p> <p>I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono previsti dalla legge per le assemblee sia in unica convocazione sia in più convocazioni.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA</p> <p>Nell'assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.</p> <p>Nell'assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e, se emesse, quelle privilegiate, con diritto di voto.</p> <p>I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono quelli previsti dalla legge per le assemblee sia in unica convocazione sia in più convocazioni.</p>

1.2 Modifica dell'articolo 14 (*Composizione del Consiglio di Amministrazione*) dello Statuto Sociale

La proposta di modifica dell'articolo 14 (*Composizione del Consiglio di Amministrazione*) dello Statuto Sociale rientra tra le istanze emerse nel corso delle negoziazioni aventi ad oggetto la ristrutturazione finanziaria della Società. Nello specifico, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare sulla modifica statutaria di seguito descritta nonché sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni presentate dagli attuali componenti (come meglio descritto nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, cui si rinvia per maggiori dettagli).

La proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale si prefigge lo scopo di garantire, quantomeno in astratto, un'adeguata rappresentatività di tutti gli azionisti della Società ad esito del radicale mutamento della composizione della compagine azionaria nell'ambito della citata ristrutturazione (e, in particolare, ad esito della fusione per incorporazione di Lighthouse International Company S.A. nella Società), rispetto all'attuale previsione (che attribuisce alla lista che ottiene il maggior numero di voti la

maggioranza degli amministratori meno due). Il meccanismo proposto, infatti, è finalizzato ad ancorare la nomina degli amministratori alla quantità di voti ottenuti da ciascuna lista, ferma restando la previsione di un “premio” per la lista che otterrà il maggior numero di voti. Al fine quindi di determinare il numero di amministratori di spettanza della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, si farà riferimento al numero complessivo di voti espressi a favore delle diverse liste presentate mentre non saranno considerate le azioni per le quali non sia espresso alcun voto.

Tutto ciò premesso, si sottopongono alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA
<p>ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.</p> <p>L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p> <p>Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</p> <p>La lista eventualmente presentata dal Consiglio</p>	<p>ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.</p> <p>L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p> <p>Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</p> <p>La lista eventualmente presentata dal Consiglio</p>

di Amministrazione uscente e le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

di Amministrazione uscente e le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, gli amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione meno due;</p> <p>2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Resta fermo</p> <p>(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e</p> <p>(ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</p> <p>Qualora l'applicazione della procedura di cui ai</p>	<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - come segue:</p> <p>1) <u>alla</u> dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, <u>sarà assegnato un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalla medesima lista più due, con arrotondamento, in caso di numero frazionario superiore a 0,5, all'unità superiore e in caso di numero frazionario pari o inferiore a 0,5, all'unità inferiore; i candidati saranno eletti</u> in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella <u>predetta</u> lista, gli amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione meno due;</p> <p>2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due, <u>per tre e così via</u>. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore.</p> <p>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Resta fermo</p> <p>(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e</p> <p>(ii) che almeno un amministratore tratto dalla</p>
---	---

<p>numeri 1) e 2) che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto di quanto previsto dal paragrafo (ii) che precede, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito; in mancanza si procederà alla nomina dei relativi amministratori mancanti secondo la procedura di cui al penultimo capoverso del presente articolo. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p>Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i predetti requisiti di indipendenza nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. nel rispetto dei requisiti normativi in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.</p>	<p>lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</p> <p>Qualora l'applicazione della procedura di cui ai numeri 1) e 2) che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto di quanto previsto dal paragrafo (ii) che precede, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito; in mancanza si procederà alla nomina dei relativi amministratori mancanti secondo la procedura di cui al penultimo capoverso del presente articolo. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p>Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i predetti requisiti di indipendenza nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. nel rispetto dei requisiti normativi in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.</p>
---	---

Si ricorda inoltre che l'odierna Assemblea sarà chiamata a votare la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione prevede che, qualora sia approvata la proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale in parte straordinaria, si proceda alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo tali nuove modalità, come in dettaglio descritto nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, cui si rinvia per maggiori informazioni.

2. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione delle presenti deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto Sociale non legittimano i soci all'esercizio del diritto di recesso.

3. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione in relazione all'unico punto posto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di modificare gli articoli 8 (Diritto di intervento), 10 (Convocazione), 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria) e 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale, così come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria, allegata al verbale dell'assemblea;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al legale rappresentate pro-tempore i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente delibera ottenga le approvazioni e iscrizioni di legge, con facoltà in particolare di apportare alla stessa le eventuali modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese e di depositare il nuovo testo di Statuto Sociale, ivi incluso il potere di provvedere all'aggiornamento della formulazione dell'articolo 10 dello Statuto Sociale successivamente all'entrata in vigore delle previsioni approvate dalla odierna assemblea, anche attraverso la cancellazione o riformulazione dei commi ivi contenuti e relativi alla tenuta delle assemblee in più convocazioni.”*

Milano, 21 settembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Enrico Giliberti)